



COMUNE DI RIOMAGGIORE

Ordinanza n. 10

Riomaggiore lì, 15.04.2020

Oggetto: Provvedimenti finalizzati a contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 – Proroga divieto di esecuzione di ogni tipologia di attività di edilizia privata sul territorio comunale.

IL SINDACO

VISTI E RICHIAMATI:

- L'Ordinanza del Ministro della Salute del 21.02.2020 ad oggetto "ulteriori misure profilattiche contro la diffusione delle malattie infettive";
- Le Ordinanze del Ministero della Salute del 22.03.2020 e del 28.03.2020 ad oggetto, rispettivamente, "ORDINANZA: ART.1 (Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) - ART.2 (Disposizioni finali)" e "ORDINANZA: ART.1 (Entrata in Italia) - ART.2 (Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera) - ART.3 (Disposizioni finali)";
- La circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020 che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da COVID 19;
- Il Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri in data 23.02.2020 ad oggetto "misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- Le Ordinanze n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del Presidente della Regione Liguria ad oggetto "misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08, 09, 11, 22 Marzo 2020 e del 01 e 10 Aprile 2020;
- Le proprie Ordinanze n. 6 del 10.03.2020, n. 8 del 20.03.2020 e n. 9 del 21.03.2020 con le quali sono stati adottati provvedimenti finalizzati a contrastare ed a contenere la diffusione del COVID-19;
- Il Decreto n. 18 del 13 Aprile 2020 - Presidenza Consiglio dei Ministri - Protezione Civile - Commissario Delegato ad oggetto "Atto di indirizzo e disposizioni attuative di cui al D.P.C.M. 10.04.2020";
- il comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 il quale prevede che *"le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID 19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1 comma 1;*

- il D.Lgs. 267/2000 art. 50 c. 5, in base al quale *“in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale tutte le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

VISTA l'emergenza epidemiologica da COVID 19 che continua ad interessare tutto il territorio nazionale;

DATO ATTO che nel territorio del Comune di Riomaggiore, l'adozione delle misure di contenimento dettate dalle Normative e dalle Ordinanze sopra richiamate, hanno portato a buoni risultati, consentendo di limitare e controllare la diffusione dei contagi;

CONSIDERATO che lo stato di pericolosità per la possibile diffusione del Virus permane elevata, considerato altresì le particolari caratteristiche morfologiche del territorio comunale, con spazi ristretti sia nelle vie di comunicazione che negli spazi pertinenziali delle abitazioni, nonché l'età media avanzata della popolazione residente, particolarmente sensibile agli effetti negativi del potenziale contagio;

CONSIDERATO altresì:

- che la situazione in ASL 5 permane critica, registrando quotidianamente decessi da COVID19 diffusi in quasi tutti i reparti ospedalieri;
- che non esiste un piano di coordinamento provinciale con protocolli condivisi in sede di Conferenza dei Sindaci tali da permettere un rapido ed immediato intervento da parte delle Amministrazioni;
- che non sono ancora state predisposte le linee guida INAIL mirate alla gestione della problematica COVID19 nell'attività dei cantieri edili;

ATTESO che le caratteristiche morfologiche e sociali sopra richiamate, non consentono di adottare tutte quelle misure preventive, quali il mantenimento delle distanze e la limitazione delle interferenze tra lavoratori e popolazione residente, necessarie allo svolgimento in sicurezza delle attività edilizie “minori” sul territorio comunale, considerazioni queste, che avevano portato all'adozione dell'Ordinanza Sindacale n° 9/2020, preventivamente all'entrata in vigore delle disposizioni normative governative che hanno poi portato alla limitazione dell'attività edilizia;

ATTESO altresì che le criticità organizzative sopra evidenziate, espongono la popolazione residente ad un rischio al momento ritenuto rilevante e oltremodo non giustificabile dalle esigenze di una riapertura non controllata dei cantieri, così come da Ordinanza regionale 19/2020;

PRESO ATTO dell'Ordinanza n° 19 del 14/04/2020 di Regione Liguria che prevede, tra altre cose, anche la possibile ripresa delle attività edilizie "minori di cui al DPR 380/2001 come di seguito indicate: 1) attività edilizia libera, di cui all'art. 6 del DPR 380/2001 e 2) opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all'art. 6 bis del DPR 380/2001";

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra esposte, legate alla conformazione morfologica del territorio e all'età avanzata della popolazione residente, al fine di evitare la creazione di ulteriori condizioni favorevoli alla propagazione del virus in questione, nonché per garantire la massima tutela della privata e pubblica incolumità, non sussistendo le condizioni di sicurezza atte a garantire il distanziamento sociale ed evitare il contatto tra la popolazione residente e i lavoratori, ribadire la necessità di:

- mantenere la sospensione di tutte le attività di Edilizia Privata, ad esclusione degli interventi di pubblica utilità gestiti o autorizzati dall'Amministrazione Comunale, e casi di accertata urgenza;

PRESO ATTO che è applicabile, nella fattispecie, l'art. 54 del TUEL 267/2000 in quanto:

- sussiste la contingibilità, trattandosi di evento di carattere eccezionale ed accidentale che determina condizioni di immediato e grave pericolo per l'incolumità della cittadinanza;
- sussiste l'urgenza perché l'applicazione del provvedimento deve essere immediata non solo per rimuovere potenziali pericoli già esistenti ma anche per evitarne di futuri;
- si tratta di provvedimento conforme alle disposizioni statali

VISTI gli articoli 50 e 54 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs n. 1/2018;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino alla data del 3 maggio 2020:

- il divieto di effettuare qualsiasi tipo di attività di Edilizia Privata su tutto il territorio comunale;
- saranno consentiti solo ed esclusivamente interventi di pubblica utilità gestiti o autorizzati dall'Amministrazione Comunale ed interventi legati a casi di accertata urgenza;

AVVERTE

che l'inosservanza della presente darà luogo alla segnalazione dei trasgressori alla competente Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Riomaggiore e trasmesso a:

- ASL 5 Spezzino;
- Prefettura della Spezia;
- Stazione Carabinieri di Riomaggiore;
- Stazione Carabinieri Forestali di Riomaggiore;
- Regione Liguria;
- Questura della Spezia;
- Alisa (Sistema Sanitario Regione Liguria);
- Polizia Locale;
- Associazioni di categoria.

Che il Comando di Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine, curino il rispetto della presente ordinanza;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

AVVISA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, contro la presente ordinanza chi vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. o, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo on Line;

Il Sindaco
Fabrizia Pecunia